

BREVI

[Premio Siani 2017](#)

[Imbavagliati, Festival internazionale di giornalismo civile](#)

[Summer school Ucsi: #UccisoPerchéSolo](#)

NEWS

Vaccinazioni obbligatorie e Corte Costituzionale

Rocco Artifoni il 19 settembre 2017. [Istituzioni](#), [L'analisi](#)



Da mesi il confronto sulle vaccinazioni obbligatorie è particolarmente acceso. Troppo spesso si tratta di posizioni dogmatiche e pregiudiziali, che hanno come estremità da un lato la linea di chi è contrario a qualsiasi tipo di vaccinazione (“perché tutti i farmaci fanno male”) e dall’altro di

coloro che vorrebbero rendere obbligatorio qualsiasi vaccino, possibilmente somministrato a tutta la popolazione (perché limitarsi ai minori di 17 anni?) con un’unica dose globale (“così fa più effetto”). Ovviamente nel dibattito ci sono anche voci più sensate e serie, sia nel settore medico sia tra le forze politiche. Spesso però, anche nei ragionamenti più approfonditi e documentati, non viene considerata in modo adeguato la prospettiva costituzionale: in particolare non si tiene conto dei numerosi pronunciamenti della Consulta in riferimento alle vaccinazioni obbligatorie e agli argomenti connessi. Di seguito, proviamo a colmare questa lacuna.

Anzitutto con la sentenza n. 307 del 1990, riguardante la “obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica”, la Consulta ha stabilito che “un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili”. Ciò significa che dovrebbe essere dimostrato che le conseguenze di un trattamento sanitario obbligatorio non possano essere gravi e permanenti, perché altrimenti sarebbero intollerabili. Inoltre, la Corte afferma un principio di fondamentale importanza: “il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri”. La solidarietà verso gli altri può portare ad un obbligo per il singolo, anche in presenza di un certo rischio (che però deve essere indicato in modo preciso e non generico), ma tale costrizione trova un limite insuperabile nel diritto alla salute di ogni persona, che non può essere sacrificata per la tutela della salute altrui.

Anche la sentenza n. 132 del 1992 è relativa alla “obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica”. In questo caso la Corte ritiene “non fondata” la richiesta di annullare la legge sull’obbligo della vaccinazione poiché, oltre ad una sanzione, non prevede “un adeguato strumento di coercizione nel caso in cui il minore non venga sottoposto al trattamento dall’esercente la potestà genitoriale”. La Consulta, pur riconoscendo la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie e di una sanzione per chi

Ricerca personalizzata

powered by Google



LIBERA INFORMAZIONE
17.433 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Piace a 23 amici



RICORDANDO VIA D'AMELIO



ILARIA E MIRAN, IN ATTESA DI GIUSTIZIA



PROCESSO BRUNO CACCIA



PREMIO ROBERTO MORRIONE

non rispetta l'obbligo di legge, afferma che ciò non implica necessariamente una coercizione. Secondo la Corte l'eventuale "rimedio va peraltro considerato nel quadro delle altre misure previste dall'ordinamento per la tutela del diritto alla salute della collettività rispetto ai rischi connessi al mancato adempimento dell'obbligo alla vaccinazione, nonché delle misure che l'ordinamento prevede per la tutela degli interessi del bambino, anche nei confronti dei genitori che non adempiano i compiti inerenti alla cura del minore". In ultima analisi la Consulta afferma che "spetta al giudice rimuovere o superare decisioni dell'esercente la potestà che, in violazione di precisi doveri siano pregiudizievoli al minore stesso, adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti nell'interesse del minore". Insomma, non è possibile stabilire un automatismo, ma occorre valutare caso per caso.

La sentenza n. 258 del 1994 fa riferimento alle quattro "vaccinazioni obbligatorie" prescritte dalle leggi vigenti: antipolio, antidifterica, antitetanica e contro l'epatite virale B". La Corte, sottolineando la "necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite", rinvia la tematica ad un ambito tecnico-scientifico. Infatti, secondo la Consulta, "si renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità". La Corte, pur ritenendo inammissibile un ricorso contro l'obbligo delle vaccinazioni, richiama "l'attenzione del legislatore stesso sul problema affinché, ferma l'obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze". Si potrebbe concludere che le vaccinazioni obbligatorie generalizzate implicano necessariamente accertamenti preventivi approfonditi.

Questa impostazione, che pone in primo piano l'aspetto scientifico del problema, è confermata dalla sentenza n. 282 del 2002, relativa alla decisione della Regione Marche di sospendere alcune terapie e interventi di psichirurgia. La Corte anzitutto spiega che "la pratica terapeutica si pone all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, diritto questo che l'art. 32, comma 2, secondo periodo, Costituzione pone come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come obbligatori a tutela della salute pubblica. Questi diritti, e il confine fra i medesimi, devono sempre essere rispettati". La Consulta indica anche qual è la via maestra da seguire in campo sanitario: "salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni. Poiché la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione". Interpretando questa sentenza, ci si potrebbe chiedere se anche la prevenzione vaccinale possa essere inserita a pieno titolo nell'ambito della deontologia professionale del medico in relazione al paziente, che deve essere informato sullo stato delle conoscenze scientifiche e dal quale eventualmente ricevere il consenso per una determinata pratica sanitaria. In questa prospettiva non sarebbe compito del legislatore entrare nel merito di quali vaccinazioni sia opportuno proporre ai singoli cittadini (che sono diversi tra loro e la cui salute soltanto il medico conosce in modo specifico) o addirittura stabilire se (e quali)



LOCRI 21 MARZO 2017



PUBBLICAZIONI

DOSSIER E SPECIALI



Marco, giornalista freelance.

Profilo 2



E tu, che profilo sei?



debbano essere obbligatorie. Le scelte terapeutiche sono affidate alla responsabilità del medico e al consenso informato del paziente: non dovrebbero fondarsi su valutazioni discrezionali del legislatore stabilite come obbligo indiscriminato.

Una sentenza analoga è la n. 338 del 2003, relativa alla regolamentazione introdotta anche dalle Regioni Piemonte e Toscana, anche in questo caso per terapie e interventi di psicoturgia, che specifica: “la valutazione di illegittimità di norme regionali tendenti a vincolare le scelte terapeutiche non equivale in alcun modo al riconoscimento della liceità di pratiche (quali, in ipotesi, gli interventi di c.d. psicoturgia di cui è parola nelle leggi impugnate) delle quali possa essere messa in discussione la natura stessa di terapie piuttosto che di interventi soltanto lesivi dell'integrità dei pazienti, e che, in questa seconda ipotesi, rientrerebbero nell'ambito di previsione di generali divieti”. La Corte ha confermato l'illegittimità costituzionale di interventi legislativi (in questo caso di livello regionale) che pretendano di incidere direttamente sul merito delle scelte terapeutiche, poiché tocca agli organismi competenti “stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali”.

Nella sentenza n. 438 del 2008 relativa a “norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti” viene precisato: “la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione”. Ovviamente la sentenza non riguarda le vaccinazioni obbligatorie, ma anche in questo caso si sottolinea il diritto ad una adeguata informazione su tutti i percorsi terapeutici possibili.

Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale fin qui richiamate, si può ragionevolmente affermare che il consistente aumento del numero delle vaccinazioni obbligatorie (da quattro a dieci) dovrebbe essere scientificamente provato e documentato, a maggior ragione che la scelta legislativa dell'Italia non trova riscontri in tutti gli altri Paesi europei. Il fatto che nel Decreto Legge del Governo le vaccinazioni obbligatorie fossero dodici e che poi il Parlamento le abbia ridotte a dieci, dimostra che si tratta più di scelte politiche che di evidenze scientifiche.

Inoltre, l'ampliamento dello spettro delle vaccinazioni considerate obbligatorie dovrebbe implicare un adeguato livello di accertamenti preventivi “idonei quanto meno a ridurre il rischio, pur percentualmente modesto, di lesioni della integrità psico-fisica per complicanze da vaccino”, relativamente alle dieci malattie che si vorrebbero prevenire. In altre parole, se da un lato si aumenta lo spettro della coercizione, dall'altro dovrebbe essere obbligatorio restringere il più possibile il campo dell'indeterminatezza e del rischio. L'accertamento preventivo è un principio fondamentale di precauzione, rilevante in un settore così sensibile come la salute delle persone, in particolare trattandosi di minori.

A tutto ciò occorre aggiungere che – a maggior ragione in presenza di una coercizione – andrebbe ampliata l'informazione documentata: se di norma si ritiene fondamentale il consenso informato del paziente, a maggior ragione dovrebbe essere ancor più informato chi dissente, le cui ragioni andrebbero attentamente considerate sia dalle strutture sanitarie sia dalle istituzioni politiche.

Infine, la questione delle vaccinazioni obbligatorie non può certo essere risolta (o sanata) con esclusioni da servizi importanti o da sanzioni pecuniaria più o meno elevate, poiché tali misure appaiono discriminatorie tra cittadini, in particolare minori d'età.

In conclusione, è il caso qui di ricordare che l'architettura della Costituzione repubblicana è stata costruita partendo da un ordine del giorno, presentato in Assemblea Costituente il 9 settembre 1946 da Giuseppe Dossetti, nel quale si affermava anzitutto la necessità che il nuovo Statuto dell'Italia "riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella pienezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella". Gli attuali legislatori ne sono consapevoli?

L'epidemia di disinformazione sulle vaccinazioni obbligatorie

Trackback dal tuo sito.

Tweet



Mi piace 1

LIBERA

[Beni confiscati](#)
[Libera terra](#)
[Formazione](#)
[Sport](#)
[Internazionale](#)
[Memoria](#)
[Sos giustizia](#)
[21 marzo](#)

PREMIO MORRIONE



Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell'informazione.

[LEGGI](#)

NARCOMAFIE



La rivista, realizzata in collaborazione con l'associazione Libera, è stata fondata nel febbraio del 1993, all'indomani delle stragi di Capaci e di via D'Amelio

[VAI](#)

ARTICOLO 21



Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell'Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

[VAI](#)

I LINK

[LIBERA](#)
[LIBERA RADIO](#)
[FNSI](#)
[ARTICOLO21](#)
[AVVISOPUBBLICO](#)

[FONDAZIONE UNIPOLIS](#)
[LEGAMBIENTE](#)
[LEGACOOOP](#)
[NARCOMAFIE](#)
[LA NUOVA ECOLOGIA](#)

[ANTIMAFIA2000](#)
[PREMIO ILARIA ALPI](#)
[UNIONE DEGLI STUDENTI](#)
[ECQUO](#)
[NET1NEWS](#)



Sede legale, via IV Novembre 98, 00187 Roma

E-mail: redazione@liberainformazione.org

Facebook: LIBERA INFORMAZIONE - Twitter: @liberainfo

© Liberainformazione 2012 - C.F. 97479140580 - COD IBAN: IT 28 S 03127 03206 000 000 000 483 - UGF BANCA